

GR_GERICHTE VR3 2025 10 vom 19. Juni 2025

GR Gerichte, 2025-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR3_2025_10

FR: GR_GERICHTE VR3 2025 10 du 19 juin 2025

IT: GR_GERICHTE VR3 2025 10 del 19 giugno 2025

Regeste

A02_ENT_ALLG_Dass-Entscheid_20250616_085316_ANOM.docx | Bauen ausserhalb der Bauzonen

Erwägungen

E. 3

/ 5 – il Tribunale d'appello è competente per dirimere la vertenza in oggetto (art. 49 cpv. 1 lett. a LGA [CSC 370.100]); gli ulteriori presupposti processuali (cfr. artt. 38, 50, 52 cpv. 1 LGA) sono adempiti, per cui si entra nel merito del ricorso, – secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT (RS 700), per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l'autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata, – giusta l'art. 87 cpv. 3 LPTC (CSC 801.100), l'autorità edilizia comunale trasmette al Servizio, con una domanda motivata di rilascio del permesso EFZ, le domande per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili (domanda EFZ), per i quali ritiene soddisfatti i presupposti per una licenza edilizia e un permesso EFZ. Altrimenti respinge la domanda (cfr. anche l'art. 47 cpv. 1 OPTC [CSC 801.110]), – nel corso di questa procedura, con sentenza 1C_170/2024 del 5 marzo 2025 (prevista per la pubblicazione), il Tribunale federale ha osservato, in particolare, che il comune non può sottrarre i progetti edilizi che ritiene non approvabili al di fuori della zona edificabile al controllo cantonale da parte dell'autorità competente (e quindi anche al coordinamento), nella misura in cui si tratta della valutazione della conformità alla zona e della possibilità di concedere deroghe; esso non ha approfondito la questione in che misura – alla luce del principio di coordinamento – esista un margine per una regolamentazione o una prassi cantonale che consenta al comune di respingere preventivamente i progetti edilizi al di fuori della zona edificabile risp. di emanare una cosiddetta "decisione killer" senza coinvolgere l'autorità cantonale, nel caso in cui il comune negasse la licenza edilizia solo per motivi che rientrano nella sua competenza e che possono essere risolti indipendentemente dalle questioni – di competenza dell'autorità cantonale – relative alla conformità alla zona e alla possibilità di concedere deroghe, – in ossequio a questa vincolante giurisprudenza, pur ammettendo che, nel quadro di un permesso EFZ, un comune possa invocare un "motivo killer" rientrante nella sua sfera di competenza e non necessitante di un coordinamento, non essendo intravedibile un simile motivo, il convenuto 1 avrebbe dovuto trasmettere la domanda di costruzione EFZ della ricorrente al convocato, – a mente del Tribunale, questa violazione non può essere sanata in questa procedura di ricorso; infatti, sebbene il convocato abbia dichiarato in questo

E. 4

/ 5 procedimento che non vi sono i presupposti per il rilascio di una licenza edilizia EFZ – circostanza questa che potrebbe lasciar presagire un giro a vuoto qualora si rinviasse l'incarto per nuova procedura e decisione da parte del convocato – , ciò è apparentemente

avvenuto in base a una valutazione prima facie e senza presa in visione di tutti gli atti determinanti della relativa procedura edilizia nonché senza tutti gli accertamenti dovuti. Oltretutto, in questo contesto, giova rilevare che si è in presenza di un quesito che concerne la competenza decisionale di un ufficio, – di conseguenza, la decisione impugnata va annullata e il caso rinviato al convenuto 1, affinché provveda a trasmettere l'incarto al convocato per valutazione e decisione, – ciò considerato, non è necessario entrare nel merito delle censure ricorsuali nonché della richiesta probatoria di estromissione dall'incarto della contestata fotografia prodotta dal convenuto 2, – visto l'esito della vertenza, le spese processuali vanno in parti uguali a carico dei convenuti soccombenti in causa (art. 73 cpv. 1 e 2 LGA), i quali sono inoltre tenuti a rimborsare alla ricorrente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA), – considerate le circostanze straordinarie del caso e il modesto onere per il Tribunale, le spese processuali sono fissate a CHF 1'000.00 e, in assenza di una nota d'onorario, la ricorrente ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili per un importo forfettario di CHF 1'500.00 (IVA e spese incluse), che vengono poste a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno.

E. 5

[Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.